

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.142 DEL ventuno dicembre duemilaventuno

O G G E T T O : Transazione vertenza C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione
vs Comune di Bellizzi - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 13,45 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	NO
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4367/2017, resa nel giudizio avente n. di Rg 2184/2006 promosso dalla società CSTP nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella e del Comune di Bellizzi, decideva: " *Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide: - accoglie, nei limiti che seguono, la domanda della società attrice nei confronti dei Comuni convenuti e per l'effetto: 1) condanna il Comune di Montecorvino Rovella, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario, per le causali di cui in motivazione, degli interessi al tasso legale sulla somma di euro 106.828,20 dall'1.2.1990 fino al 13.5.2005; 2) condanna il Comune di Bellizzi, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della C.S. T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario, per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma di euro 106.759,44, oltre interessi legali sulla predetta somma dall'1.2.1990 fino al soddisfo; - condanna il Comune di Bellizzi a rifondere, in ragione di 1/5, le spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida, per intero, in euro 20.000,00 di competenze, oltre alle spese di c. u. e di bollo (nella stessa misura di 1/5), al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - compensa le spese di lite tra la società attrice e il Comune di Bellizzi nella restante parte di 4/5 e per intero nei rapporti tra la società attrice e il Comune di Montecorvino Rovella; - pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Comune di Bellizzi, con vincolo di solidarietà a carico delle altre parti"*
- avverso la menzionata sentenza il Comune di Bellizzi proponeva appello contro il Comune di Montecorvino Rovella e la società CSTP, ed il giudizio al n. di rg 393/2018 veniva deciso con sentenza n. 503/2021 della Corte di Appello di Salerno per cui: " *La Corte di Appello di Salerno, Il Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Bellizzi nei confronti della società C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del commissario straordinario e del Comune di Montecorvino Rovella avverso la sentenza n. 4367/2017 emessa dal Tribunale di Salerno nonché sull'appello incidentale proposto dal Comune di Montecorvino Rovella, così provvede: 1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; 2. condanna il Comune di Bellizzi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del commissario straordinario, spese che liquida in euro 4.758,00 per compensi, oltre IVA. e C.P.A. nella misura e come per legge; 3. dichiara interamente compensate tra il Comune Bellizzi e il Comune di Montecorvino Rovella le spese processuali del presente grado di giudizio; 4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni";*

- successivamente al deposito della menzionata sentenza della Corte di Appello (che nel corso del giudizio aveva sospeso l'esecutorietà della sentenza di primo grado), la società CSTP ha richiesto al Comune di Bellizzi, con lettera racc.ta del suo legale in appello, avv. Gianluigi Comeglio, il pagamento delle somme dovute per l'importo complessivo di € 244.523,63;
- il Comune rappresentando alla CSTP la sua attuale situazione economico-finanziaria, che non consente di poter provvedere al pagamento della predetta somma in un'unica soluzione, ha chiesto una dilazione di pagamento, giusta nota al protocollo 17829 del 25.10.2021;

Vista la nota al protocollo 21648 del 10.12.2021 con la quale la società CSTP ha inoltrato schema di transazione con relativo atto di regolazione del debito dovuto dal Comune alla stessa CSTP, in adempimento della sentenza n. 4367/2017 del Tribunale di Salerno, manifestando accoglimento alla richiesta di dilazione del pagamento e, in mancanza, la messa in esecuzione da parte della società della sentenza del Tribunale di Salerno avente n. 4367/2017;

Considerato opportuno transigere la vertenza in parola onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che l'impossibilità di procedere al saldo in unica soluzione delle somme assegnate in sentenza comporterebbe una ulteriore procedura giudiziale che esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di interessi che per spese di giudizio;

Rilevato che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

- non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
- deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
- deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, come da precisato nel parere reso dalla sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123/2015;
- che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il Responsabile Dell'Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. di approvare** le premesse della presente deliberazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- 2. di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa, all'accoglimento della proposta transattiva formulata dalla *C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione*, acquisita al protocollo 21648 del 10.12.2021;
- 3. di approvare** lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4. di autorizzare** il Sindaco p.t. alla sottoscrizione dell'atto transattivo definitivo nell'interesse del Comune;
- 5. di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica – Igiene e Servizi al Territorio gli adempimenti gestionali consequenziali;
- 6. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.;

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

IL COMUNE DI BELLIZZI, in persona del Sindaco p.t. Domenico Volpe - (C.F. _____), con sede in _____ cap:

E

C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in Amministrazione straordinaria ex D.lgvo n. 270/1999, partita iva 00170840656, con sede in Salerno in Via SS Martiri Salernitani snc, in persona del Commissario Straordinario p.t., prof. ing. Raimondo Pasquino

PREMESSO che

- il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4367/2017, resa nel giudizio avente n. di Rg 2184/2006 promosso dalla società CSTP nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella e del Comune di Bellizzi, ha così deciso: " *Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, respinta ogni altra istanza o eccezione, così decide: - accoglie, nei limiti che seguono, la domanda della società attrice nei confronti dei Comuni convenuti e per l'effetto: 1) condanna il Comune di Montecorvino Rovella, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario, per le causali di cui in motivazione, degli interessi al tasso legale sulla somma di euro 106.828,20 dall'1.2.1990 fino al 13.5.2005; 2) condanna il Comune di Bellizzi, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della C.S. T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del Commissario Straordinario, per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma di euro 106.759,44, oltre interessi legali sulla predetta somma dall'1.2.1990 fino al soddisfo; - condanna il Comune di Bellizzi a rifondere, in ragione di 1/5, le spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida, per intero, in euro 20.000,00 di competenze, oltre alle spese di c. u. e di bollo (nella stessa misura di 1/5), al rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - compensa le spese di lite tra la società attrice e il Comune di Bellizzi nella restante parte di 4/5 e per intero nei rapporti tra la società attrice e il Comune di Montecorvino Rovella; - pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Comune di Bellizzi, con vincolo di solidarietà a carico delle altre parti"*

- avverso la predetta sentenza il Comune di Bellizzi ha proposto appello contro il Comune di Montecorvino Rovella e la società CSTP, ed il giudizio avente n. di rg 393/2018 è stato deciso con sentenza avente n. 503/2021 con la quale la Corte di Appello di Salerno ha così deciso: *"La Corte di Appello di Salerno, Il Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Bellizzi nei confronti della società C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del commissario straordinario e del Comune di Montecorvino Rovella avverso la sentenza n. 4367/2017 emessa dal Tribunale di Salerno nonché sull'appello incidentale proposto dal Comune di Montecorvino Rovella, così provvede: 1.rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; 2. condanna il Comune di Bellizzi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione, in persona del commissario straordinario, spese che liquida in euro 4.758,00 per compensi, oltre IVA. e C.P.A. nella misura e come per legge; 3. dichiara interamente compensate tra il Comune Bellizzi e il Comune di Montecorvino Rovella le spese processuali del presente grado di giudizio; 4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le presenti impugnazioni"*
- successivamente al deposito della predetta sentenza della Corte di Appello (che nel corso del giudizio aveva sospeso l'esecutorietà della sentenza di primo grado), la società CSTP ha richiesto al Comune di Bellizzi, con lettera racc.ta del suo legale in appello, avv. Gianluigi Comeglio, il pagamento delle somme dovute per l'importo complessivo di € 244.523,63;
- il Comune ha rappresentato alla CSTP che la sua attuale situazione economico-finanziaria non consente al medesimo di poter provvedere al pagamento della predetta somma in un'unica soluzione, chiedendo pertanto una dilazione di pagamento;
- in merito alle modalità con cui procedere al pagamento del suddetto importo, dovuto dal Comune alla CSTP in adempimento della sentenza n. 4367/2017 del Tribunale di Salerno, le parti hanno raggiunto un accordo che evita il pagamento in un'unica soluzione e, in mancanza, la messa in esecuzione da parte della CSTP della sentenza del Tribunale di Salerno avente n. 4367/2017;
- con deliberazione di C.C. n. _____ del ____ il Comune di Bellizzi è stato approvato il presente schema di atto transattivo e autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione definitiva dell'atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Contenuto del contratto

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto del contratto

Le parti, a titolo transattivo, onde evitare la messa in esecuzione da parte della CSTP della sentenza del Tribunale di Salerno indicata in premessa, stabiliscono che il Comune di Bellizzi provvederà al pagamento alla CSTP dell'importo dovuto pari ad € 244.523,63, entro e non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, secondo le seguenti modalità:

- a) versamento di € 24.452,36 (10% acconto del predetto importo) all'atto della sottoscrizione del presente accordo;
- b) versamento di € 122.261,82 (50% dell'importo) entro il 30/06/2022;

c) versamento di € 97,809,45 (40% dell'importo) entro il 30/06/2023.

Il pagamento avverrà tramite bonifico sul seguente conto corrente indicato dalla CSTP: 1T83G0711003400000000007228.

3. La CSTP, a fronte del puntuale pagamento, espressamente rinuncia alla corresponsione degli interessi dovuti sulle somme liquidate in sentenza.
4. Resta inteso tra le parti che in caso di mancato rispetto da parte del Comune di Bellizzi, anche solo in parte, dei termini di pagamento di cui al punto 2 del presente accordo, la CSTP avrà diritto di esigere immediatamente dal Comune l'intero importo residuo, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, intraprendendo le azioni esecutive ritenute opportune.

5. Spese di registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso dalla parte che ne ha interesse.

6. Foro competente

Foro esclusivamente competente a conoscere di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento alla validità, interpretazione, esecuzione del presente contratto di transazione è quello di Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data

...

Sottoscrizioni ...

SETTORE: AREA IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: arch. **FRANCESCA CIANCIMINO**

PROP. N. **1158** DATA: **20.12.2021**

OGGETTO: Transazione vertenza C.S.TP. Azienda della Mobilità s.p.a. in liquidazione vs Comune di Bellizzi - **PROVVEDIMENTI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>20.12.2021</u> IL RESPONSABILE arch. <i>Francesca Ciancimino</i>
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE dr. <i>Gianfranco Bassi</i>

DELIBERAZIONE N. 142 DEL 21-12-2021



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 142 del ventuno dicembre duemilaventuno

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 28/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 12/01/2022.

Dalla Residenza Municipale, addì 28/12/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 28/12/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI